



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 12 gennaio 2011 (13.01)  
(OR. en)**

**5217/11**

**Fascicolo interistituzionale:  
2010/0394 (NLE)**

**ENV 16  
MI 13  
WTO 6**

**PROPOSTA**

---

Mittente:	Commissione europea
Data:	11 gennaio 2011
Oggetto:	Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea rispetto alle proposte di modifica dell'allegato III della convenzione di Rotterdam

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Pierre de BOISSIEU, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

---

All.: COM(2010) 814 definitivo



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 11.1.2011  
COM(2010) 814 definitivo

2010/0394 (NLE)

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea rispetto alle proposte di  
modifica dell'allegato III della convenzione di Rotterdam**

(presentata dalla Commissione)

## RELAZIONE

### 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Nel marzo 1998, con gli auspici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) e del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP), si sono conclusi i negoziati riguardanti una convenzione sulla procedura di previo assenso informato (PIC) per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale.

La convenzione è stata aperta alla firma nel corso di una conferenza diplomatica a livello ministeriale tenutasi a Rotterdam nel settembre del 1998; è stata firmata dalla Comunità l'11 settembre 1998. La convenzione di Rotterdam rappresenta un importante passo avanti nel contesto della regolamentazione di alcuni prodotti chimici pericolosi, inclusi i pesticidi, su scala internazionale. Essa intende promuovere una condivisione delle responsabilità e un impegno cooperativo tra le parti nel commercio internazionale di tali sostanze, con l'obiettivo di proteggere la salute umana e l'ambiente contro i potenziali pericoli che tali sostanze rappresentano e di contribuire ad incentivarne un utilizzo compatibile con l'ambiente.

L'Unione ha attuato la convenzione con il regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sull'esportazione ed importazione di prodotti chimici pericolosi<sup>1</sup>. Con la decisione 2006/730/CE del 25 settembre 2006<sup>2</sup> il Consiglio ha deciso di approvare la convenzione a nome della Comunità europea.

La convenzione è entrata in vigore il 24 febbraio 2004. La quinta riunione della conferenza delle parti (COP5) si svolgerà a Ginevra dal 20 al 24 giugno 2011. Oltre all'Unione, 26 Stati membri sono parti della convenzione.

Sulla base delle raccomandazioni del comitato per l'esame dei prodotti chimici (CRC), organo sussidiario sotto l'autorità della COP, si prevede che la conferenza delle parti prenda una decisione in merito all'inserimento di altri prodotti chimici nella procedura PIC aggiungendoli all'allegato III della convenzione.

I quattro prodotti chimici che il CRC raccomanda di includere nell'allegato III della convenzione di Rotterdam, ossia amianto crisotilo, endosulfan, alacloro e aldicarb, fanno già oggetto di restrizioni simili nell'ambito del diritto unionale. La Commissione propone pertanto al Consiglio di adottare una decisione per sostenere, a nome dell'Unione, la modifica dell'allegato III della convenzione in occasione della COP5.

---

<sup>1</sup> GU L 204 del 31.7.2008, pag. 1.

<sup>2</sup> GU L 299 del 28.10.2006, p. 23.

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea rispetto alle proposte di modifica dell'allegato III della convenzione di Rotterdam**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, e articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione europea ha ratificato la convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale ("convenzione di Rotterdam")<sup>3</sup>.
- (2) Il regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sull'esportazione ed importazione di prodotti chimici pericolosi attua la convenzione di Rotterdam all'interno dell'Unione<sup>4</sup>.
- (3) Al fine di garantire che i paesi importatori siano tutelati dalla convenzione di Rotterdam, è necessario nonché opportuno sostenere la raccomandazione del comitato per l'esame dei prodotti chimici per quanto attiene all'inclusione di amianto crisotilo, endosulfan, alacloro e aldicarb nell'allegato III della convenzione di Rotterdam. Queste quattro sostanze sono già soggette a bando o a severe restrizioni all'interno dell'Unione e sono pertanto sottoposte a vincoli sulle esportazioni più estesi di quanto stabilito dalla convenzione di Rotterdam.
- (4) Si prevede che in occasione della quinta riunione della conferenza delle parti (COP5) della convenzione di Rotterdam venga presa una decisione in merito alla proposta di modifica dell'allegato III. È opportuno che l'Unione sia favorevole a tale modifica.

---

<sup>3</sup> GU L 299 del 28.10.2006, p. 23.

<sup>4</sup> GU L 204 del 31.7.2008, pag. 1.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo unico*

Durante la quinta riunione della conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam la Commissione sostiene, a nome della Comunità, l'adozione della proposta di modifica dell'allegato III al fine di includervi amianto crisotilo, endosulfan, alacloro e aldicarb.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*